

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il responsabile dell'ufficio tecnico su invito del Presidente

Vista la delibera C.C. n° **28** del **27 ottobre 2008** con la quale si approvava il piano esecutivo convenzionato obbligatorio, come presentato dall'arch. Francesco Ballario dello Studio Ballario Architetti Associati via Termine n° 16, Villafalletto, partita IVA 02796630040, e dal geologo Giovanni Bertagnin con studio in Cuneo via Meucci n° 20 dell'area limitrofa al cimitero e definita dalle Norme Tecniche d'Attuazione con sigla R4.5 S.U.E. 11;

Vista la delibera C.C. n° **35** del **24 novembre 2008** con la quale si precisava che gli allegati al progetto di P.E.C.O. come presentato dall'arch. Francesco Ballario dello Studio Ballario Architetti Associati via Termine n° 16, Villafalletto, partita IVA 02796630040, e dal geologo Giovanni Bertagnin con studio in Cuneo via Meucci n° 20 dell'area limitrofa al cimitero e definita dalle Norme Tecniche d'Attuazione con sigla **R4.5 S.U.E. 11** ed approvato con delibera C.C. n° **28** del **27 ottobre 2008** sono da considerare un progetto preliminare per la realizzazione delle opere d'urbanizzazione a scomputo, come indicato nell'art. 32 comma 1 lett. g) del D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163

Vista la delibera C.C. n° **10** del **23 marzo 2009** con la quale si approvava una variante non sostanziale al progetto di P.E.C.O. come presentato dall'arch. Francesco Ballario dello Studio Ballario Architetti Associati per la ri-definizione del perimetro, consistente nello stralcio del mappale 1159 del foglio 7, che già risultava pertinenziale ad un'area urbanizzata, nonché la traslazione dei lotti in modo tale che sul lato ad est, confinante con la strada provinciale via Borgo San Dalmazzo, si ricavasse una striscia larga 5 metri, per tutta la lunghezza della perimetrazione del P.E.C.O. funzionale al proseguimento della pista ciclabile verso Borgo San Dalmazzo, non costituiscono variante sostanziale al piano di lottizzazione

Vista la delibera G.M. n° **52** del **23 maggio 2009** con la quale si dava atto che le porzioni di strada (relit. Strad.) individuate a seguito del tipo di frazionamento al foglio n° 7

particella n° 1609 avente una superficie di m² 19, appartenente al lotto n° 17

particella n° 1610 avente una superficie di m² 33, appartenente al lotto n° 19

particella n° 1611 avente una superficie di m² 15, appartenente al lotto n° 39,

facente parte delle aree demaniali, sarebbero dovute essere aggregate rispettivamente ai lotti 17, 19 e 39, e saranno oggetto di trasferimento con atto successivo da parte del Comune ai diretti interessati, previa le procedure di legge che il caso comporta e sdemanializzazione.

CHE detti tratti di strada comunale di fatto non vengono utilizzati come strada;

RITENUTO in esecuzione di quanto già precisato in delibera G.M. 52 del 23/05/2009, di procedere alla sdemanializzazione della porzione di terreno attualmente facente parte della strada comunale ubicata in via San Martino (mappale 1611 del foglio 7) ed il sentiero che porta da via Orti al cimitero (mappali 1609 e 1610 del foglio 7);

VISTO il D. L.g.s. n. 267/2000, in particolare l'art. 42;

ACQUISITI i seguenti pareri, favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000:
- di regolarità tecnica da parte del responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica Edilizia;

- di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

DI PROCEDERE per quanto specificato in premessa alla sdemanializzazione dell'area specificata in narrativa ed individuata nella planimetria allegata (Allegato A) e precisamente:

foglio n° 7 particella n° 1609 avente una superficie di m² 19,

foglio n° 7 particella n° 1610 avente una superficie di m² 33,

foglio n° 7 particella n° 1611 avente una superficie di m² 15,

DI CEDERE gratuitamente ai proprietari del lotto 17 la particella n° 1609 avente una superficie di m² 19, ai proprietari del lotto 19 la particella n° 1610 avente una superficie di m² 33;

DI DARE ATTO che la particella n° 1611 avente una superficie di m² 15, sarà aggregata al lotto n° 39 di proprietà del Comune di Vignolo;

DI DARE ATTO che tali cessioni sono gratuite con spese inerenti e conseguenti sono a carico del Comune di Vignolo;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per la firma del rogito notarile;

DI ESONERARE il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità in merito, rinunciando all'iscrizione dell'ipoteca legale.

Inoltre i medesimi componenti il Consiglio Comunale, con successiva ed unanime votazione espressa per alzata di mano deliberano di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma, art. 134 del D.lgs. 267 del 18/08/2000.